



SENT. 8/2025

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela Acanfora Presidente

Ida Contino Consigliere

Nicola Ruggiero Consigliere

Maria Cristina Razzano Consigliere-Relatrice

Ilaria Annamaria Chesta Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 59778 del registro di segreteria,

promosso da OMISSIS, nato a OMISSIS, il OMISSIS, codice fiscale

OMISSIS, elettivamente domiciliato in Roma, via Santa Maria

Mediatrice n. 1, nello studio dell'Avv. Mario Arpino (codice fiscale

RPNMRA71L06H501Q), che lo rappresenta e difende per procura

speciale rilasciata su foglio separato spillato all'atto d'appello, p.e.c.

marioarpino@ordineavvocatiroma.org

contro

INPS, in persona del Dirigente Generale della Direzione Centrale

Pensioni, con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita ed elettivamente

domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29, unitamente agli

Avvocati Antonietta Coretti (p.e.c.

avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (p.e.c.



SENT. 8/2025

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (p.e.c. avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla memoria di costituzione

avverso

la sentenza n. 38/2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, depositata in data 17 febbraio 2021.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 10 dicembre 2024, con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, il magistrato relatore Cons. Maria Cristina Razzano, l'Avv. Fabrizio Bucci su delega del procuratore costituito per appellante, e l'Avv. Giuseppina Giannico per l'INPS appellato.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

La Sezione territoriale, con la gravata sentenza, ha respinto il ricorso promosso dall'odierno appellante volto alla declaratoria del diritto al ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, unitamente agli arretrati maggiorati degli accessori di legge (interessi legali e rivalutazione monetaria), quale ex appartenente alla Polizia Penitenziaria.

Con atto depositato in data 1° marzo 2022, ritualmente notificato, il



soccombente ha promosso appello, lamentando:

1. *“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 DPR 1092/73 e dell’art. 1, comma 12, della legge 335/95, anche in relazione all’art. 1101-102 della legge 234/2021”*

La sentenza sarebbe errata non avendo considerato che l’odierno appellante era certamente un militare nel periodo lavorativo fino alla l. n. 395/1990 e, pertanto, alla luce della interpretazione della normativa di cui all’art. 54 d.P.R. n.1092/1973 e all’art. 1, comma 12, della l.n. 335/1995 offerta dalle sentenze nn. 1/2021 e 12/2021 delle Sezioni Riunite di codesta Corte dei conti, gli spetterebbe un’aliquota pari al 2,44% per ciascun anno di servizio.

Infatti, sarebbe errato ritenere che rilevi il momento della cessazione del servizio (ossia, quando la Polizia Penitenziaria -in cui aveva militato l’appellante- era stata già “smilitarizzata”), poiché la normativa stessa attribuisce rilievo alla legislazione precedentemente in vigore, che è costituita comunque dal d.P.R. n.1092/1973. A conferma di tale interpretazione invoca i commi 101 e 102 dell’art. 1 della l.n. 234/2021.

2. *“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 DPR 1092/73 e dell’art. 1, comma 12, della legge 335/95, alla luce della sentenza n. 12/2021 delle Sezioni Riunite”.*

Quanto sopra sostenuto non potrebbe essere inficiato dal fatto che aveva, al 31 dicembre 1995, una anzianità di servizio pari a 13 anni e 6 mesi, ossia inferiore a 15 anni, alla luce dei principi espressi nella sentenza nomofilattica richiamata.



SENT. 8/2025

Ha concluso per l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza così accogliendo l'originario ricorso, almeno parzialmente, nei limiti di quanto statuito dalle sentenze 1/2021 e 12/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e dall'art. 1, comma 101, della legge 234/2021, ossia rideterminando la quota retributiva della pensione dell'appellante da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile; in via graduata, nella denegata ipotesi in cui non si ritenga di applicare i commi 101 e 102 dell'art. 1 della l. n. 234/2021 anche a coloro che siano già cessati dal servizio quali ex appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, fin dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico, disporre l'applicazione almeno con riferimento ai ratei di pensione maturandi a decorrere dal 1° gennaio 2022, il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.

Con memoria depositata in data 12 novembre 2024, si è costituito in giudizio l'INPS, che ha insistito per il rigetto del gravame, alla luce dell'indirizzo espresso dalla giurisprudenza contabile che, sia in primo che in secondo grado, avrebbe unanimemente escluso l'applicazione dell'art. 54 in discorso alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (anche penitenziaria). Rimarca che il comma 101 richiamato dall'appellante avrebbe espressamente previsto che l'aliquota individuata dalla giurisprudenza contabile, in sede nomofilattica, debba applicarsi ai trattamenti «da liquidare» con il sistema misto, con ciò escludendo che tale aliquota possa interessare anche i trattamenti



SENT. 8/2025

già liquidati al 1° gennaio 2022. Argomenti in senso contrario non potrebbero essere tratti neanche dal comma 102, che, nel riferirsi nella previsione di spesa agli anni dal 2022 in poi, confermerebbe ancor di più l'impraticabilità di un'opzione interpretativa della ridetta norma nel senso della sua applicabilità anche ai trattamenti già in essere al 31 dicembre 2021. A definitivo conforto di quanto sopra dedotto, militerebbe pure la notazione che la disposizione in esame limiterebbe espressamente il suo campo di applicazione al solo «*personale*» delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ciò che rende palese che la nuova aliquota interessi i soli lavoratori in attività di servizio al 1° gennaio 2022 (appunto, il «*personale*») e non certo coloro i quali, a quella stessa data, siano già titolari di pensione. Ha concluso per il rigetto della domanda; in via del tutto subordinata, per l'accoglimento nei limiti dell'aliquota del 2,44% a decorrere dall'entrata in vigore della normativa sopravvenuta (1° gennaio 2022), il tutto con vittoria di spese.

In data 15 novembre 2024, il difensore dell'appellante ha depositato una breve memoria integrativa con la quale, a confutazione delle argomentazioni espresse dall'appellato, ha richiamato gli orientamenti ormai consolidati della giurisprudenza contabile in materia, insistendo per l'accoglimento almeno parziale dell'appello.

All'udienza odierna, sentiti i procuratori comparsi, Avv. Bucci per l'appellante e Avv. Giannico per l'INPS, che, nel riportarsi alle conclusioni già rassegnate, ne hanno chiesto l'accoglimento, la causa è passata in decisione.



Rilevato in

DIRITTO

1. L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.

2. La questione di diritto devoluta in appello investe l'estensione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 al personale della Polizia Penitenziaria, pur dopo la cd. "smilitarizzazione". E, tuttavia, appare preliminare chiarire l'esatta interpretazione della norma, alla luce dei due recenti interventi in sede nomofilattica (SS.RR. n. 1 e n. 12 del 2021).

Con le due citate pronunce, il Supremo Consesso della Giustizia contabile ha, infatti, distinto con nettezza, nell'ambito delle disposizioni racchiuse nel Titolo III del d.P.R. n. 1092/1973 ("Trattamento di quiescenza normale"), quelle destinate al "Personale civile" di cui al Capo I, da quelle dettate esclusivamente per il "Personale militare" e inserite nel successivo Capo II.

Si è escluso, pertanto, categoricamente che nei confronti del personale militare possa trovare applicazione l'art. 44 del citato T.U., non avendo tale disposizione una portata generale, e dovendosi, al contrario, considerare, per ciascuna delle due macroaree indicate, l'ambito dei rispettivi sottosistemi regolatori, con particolare riferimento agli artt. 52 e ss. per i militari in quiescenza.

Ciò posto, è stato rilevato che l'art. 54 comma 1 - riconoscendo al militare, che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile, il diritto a una pensione pari al 44% della base



pensionabile e, pertanto, una pensione liquidata considerando come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo – ha introdotto una deroga al principio di cui al combinato disposto degli artt. 8 e 40 del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto ha escluso che il trattamento pensionistico venga ad essere commisurato *“alla durata del servizio prestato”*. Proprio in quanto *“speciale”*, la norma non sarebbe *“applicabile al di fuori del contesto di riferimento ed, in particolare, non invocabile ai fini dell’applicazione per la determinazione della quota retributiva, di cui al riportato art. 1, comma 12, lettera a) della legge n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio”*. L’art. 1, comma 12, della l. n. 335/1995 ha, infatti, previsto per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, che la pensione sia determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo. Il sistema *“misto”*, come sopra definito, impone che gli anni di anzianità di servizio successive al 31 dicembre 1995 siano calcolati con il criterio *“contributivo”*, con la conseguenza che il militare che, a quella data, abbia meno di 18 anni di servizio, non solo ha visto riformare *in pejus* le proprie aspettative economiche ai fini del



trattamento pensionistico complessivo, ma rimane di fatto escluso dall'accesso all'aliquota "secca" del 44% indicata dall'art. 54, comma 1, cit., in quanto cessato dal servizio con un'anzianità complessiva maggiore di 20 anni.

In favore di tale categoria di dipendenti pubblici, l'unico coefficiente compatibile con la sopra delineata successione di leggi nel tempo è stato individuato nel 2,44% (= 44/18, ossia derivante dalla divisione dell'aliquota secca del 44% per il numero massimo di anni di accesso al contributivo alla data del 31 dicembre 1995), in quanto utile a consentire di applicare *"una scala di accrescimento reale"*, rispettando la proporzionalità tra la reale anzianità di servizio maturata alla data di collocamento a riposo e quella di accesso al sistema misto. Il detto coefficiente è stato ritenuto applicabile anche a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, abbia maturato meno di 15 anni di servizio utile (SS.RR. 12/QM/2021).

A tali principi si è conformata la granitica giurisprudenza delle Sezioni d'appello. Lo stesso Istituto previdenziale ha dato atto della forza innovatrice delle dette pronunce, con appositi atti interni (circolare n. 107 del 14 luglio 2021 e circolare n. 199 del 29 dicembre 2021).

3. Proprio in ragione del percorso motivazionale seguito dalle Sezioni riunite, nelle pronunce n. 1 e n. 12 del 2021, la giurisprudenza d'appello ha continuato ad escludere l'applicabilità dell'art. 54 cit. al personale appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria (in termini, Sez. I, nn. 351, 330, 134 ed 11 del 2021; Sez. II n. 82 del 2021 e 307 del 2020; Sez. III, n. 571, 514, 155, 154 del 2021; la Sezione d'appello



per la Sicilia aveva disposto il rinvio della discussione dei singoli giudizi, in attesa dell'approvazione della legge di bilancio (*ex multis*, ord. n. 37 del 2021). L'orientamento maggioritario ha posto concordemente in luce che l'art. 1, legge 15 dicembre 1990, n.395, istitutiva del Corpo della polizia penitenziaria in cui è confluito il disciolto Corpo degli agenti di custodia, espressamente lo ha definito un *"un corpo civile"* (comma 1), facente parte delle *"forze di polizia"* (comma 3), al quale si applicano *"in quanto compatibili le norme relative agli impiegati civili dello Stato"* (comma 4). Su tali dati normativi, si è escluso che, per la parte della pensione da liquidarsi secondo il sistema retributivo, avrebbe potuto trovare applicazione l'aliquota di rendimento di cui l'art. 54 d.P.R. n. 1092/1073, che ha come esclusivo destinatario il personale *"militare"*, come precisato proprio dagli arresti nomofilattici sopra indicati. Tale percorso argomentativo ha tratto conforto anche nell'art. 56, comma 3, del d.lgs. n. 443/1992, a mente del quale *"Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l'articolo 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092"*. Peraltro, si è evidenziato che, pur dopo l'entrata in vigore della legge sulla *"smilitarizzazione"*, agli agenti di Polizia Penitenziaria è rimasto applicabile il regime di cui all'art. 6, della l. 1543/1963 (espressamente fatto salvo dall'art. 14, comma 2, della legge n. 395/1990, e successivamente dal menzionato d.lgs. n. 442/1992, e ancora, da ultimo d.lgs. n.179/2009 (come modificato dall'allegato C del d.lgs. n. 213/2010), alla cui stregua il



massimo della pensione era conseguito *“con trenta anni di servizio utile”* (comma 1), pur potendo accedere, *“al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile”* (con un'aliquota media di rendimento annuo pari al 2,2%), mentre *“per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sarà aumentata del 3,60 per cento”* (comma 3).

4. Senonché, con l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), il coefficiente elaborato dall'organo nomofilattico è divenuto oggetto di una specifica e testuale estensione in favore del personale delle Forze di Polizia a ordinamento civile.

L'art. 1, comma 101, recita testualmente *“Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”*; il successivo comma 102 *“Per l'attuazione del comma 101, è valutata la spesa di 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 36.764.932 euro per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027, 49.248.807 euro per l'anno 2028, 51.927.173 euro per*



l'anno 2029, 54.721.616 euro per l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall'anno 2031”.

Sull'efficacia retroattiva di tali disposizioni e sulla loro incidenza sui processi in corso, questa Sezione ha già avuto modo di chiarire (a partire dalla sentenza n. 41/2022) che, alla stregua di un'interpretazione tesa a valorizzare l'intenzione del legislatore, al di là delle espressioni utilizzate (ex art. 12 disp. prel. c.c.), il legislatore ha inteso ampliare l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 54, comma 1, proprio alla luce dell'interpretazione fornita dall'organo di nomofilachia contabile, nell'ambito delle iniziative volte ad allineare il trattamento pensionistico a tutto il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, assicurando omogenee modalità di calcolo ai fini della determinazione dell'assegno di pensione, soprattutto per il personale cui si applica il sistema misto o solo contributivo.

Dalla relazione illustrativa, allegata agli Atti parlamentari – 150 – Senato della Repubblica – N. 2448, si evince che *“La disposizione è volta ad assicurare il mantenimento della sostanziale equiordinazione all'interno del Comparto sicurezza e difesa, in relazione alla “specificità” prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, anche con riferimento alle modalità di determinazione del trattamento pensionistico del personale in regime di sistema misto, che al 31 dicembre 1995 aveva maturato una anzianità contributiva inferiore a 18 anni. L'intervento estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile l'applicazione dell'articolo 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, in attuazione dell'interpretazione delle Sezioni riunite della Corte*



dei Conti, contenuta nelle sentenze nn. 1 e 12 del 2021, secondo cui - al fine di rendere coerenti due riforme non coordinate (quella del richiamato D.P.R. n. 1092 del 1973 e quella di cui alla legge n. 335 del 1995) - la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile. Si tratta di una interpretazione che rende attuale la mancata espressa estensione al personale della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria dell'articolo 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, applicato al medesimo personale, già militare, fino alla legge di riforma dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (legge 1° aprile 1981, n. 121). La predetta mancata estensione, inoltre, non trova giustificazione nemmeno nella natura non militare del personale escluso in quanto lo stesso articolo 61 del D.P.R. del 1973, estende l'efficacia del citato articolo 54 al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, entrambi ad ordinamento civile. Non risulta inoltre quantificato alcun risparmio di spesa derivante dal venir meno tra i destinatari dell'articolo 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973 del personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, precedentemente ivi ricompreso in quanto militare. L'applicazione dell'articolo 54 al personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria rientra nell'ambito delle iniziative volte ad allineare il



trattamento pensionistico a tutto il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, assicurando omogenee modalità di calcolo ai fini della determinazione dell'assegno di pensione, soprattutto per il personale cui si applica il sistema misto o solo contributivo”.

La relazione chiarisce, *in parte qua*, la finalità perequativa della disposizione, e, soprattutto, quella di colmare la disparità di trattamento che è venuta a creare proprio per effetto del *revirement* della giurisprudenza contabile. Soltanto all'indomani delle sentenze delle Sezioni Riunite 1 e 12 del 2021, il legislatore ha avvertito l'esigenza di estenderne gli effetti favorevoli anche ai Corpi di Polizia a ordinamento civile, in considerazione della “specificità” delle funzioni che accomuna il personale dell'intero Comparto Sicurezza e Difesa, ossia “*di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti*”, di cui all'articolo 19 della l.n. 183/2010.

5. Dal testo sopra riportato non emerge, tuttavia, con pari chiarezza, se le dette finalità siano perseguite con effetti retroattivi o meno; anzi, a fronte di irriducibili elementi testuali contenuti nel comma 101, ulteriori elementi di dubbio provengono dal confronto con il successivo comma 102 che, nel fissare gli stanziamenti annui necessari alla copertura della nuova spesa, si limita a riportare semplici cifre, corrispondenti a un onere economico complessivo “aggregato”, non agevolmente identificabile nelle sue componenti. Proprio su tale ultima disposizione, la relazione tecnica risulta illuminante, in quanto



quantifica gli oneri sulla base dei seguenti dati di base: 1) distinzione tra il personale interessato dalla prima sentenza n. 1 del 2021 delle Sezioni Riunite (>15 e <18 anni al 31/12/1995) e quello interessato dalla seconda sentenza n. 12 del 2021 (<15 anni al 31/12/1995); per queste due distinte categorie è stato calcolato l'incremento medio della pensione per effetto dell'applicazione della percentuale del 2, 44%, anziché di quella vigente; 3) per la determinazione dell'incremento per il personale già cessato è stato ridotto l'incremento medio annuale considerato per le cessazioni dal 2022, sulla base della percentuale media calcolata considerando gli aumenti retributivi intervenuti dal 1996 ad oggi; 4) è stato calcolato l'onere per le due categorie, relativo al decennio 2022/2031, considerando sia i pensionamenti dal 2022, sia l'onere relativo al personale cessato entro il 2021. Il documento preparatorio, insomma, perimetra la platea dei destinatari, includendovi anche il personale di polizia già cessato dal servizio, per il quale risulta calcolato l'onere economico nel decennio 2022-2031. Tale apparente antinomia è stata superata alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata.

5.1. In primo luogo, deve escludersi che le disposizioni in commento abbiano efficacia pienamente retroattiva, posto che il principio di irretroattività della legge, sancito dall'art. 11 delle "preleggi", è ispirato all'esigenza superiore della certezza del diritto, e, dunque esclude (in linea generale) che una norma giuridica possa applicarsi ad atti, fatti, eventi o situazioni verificatesi prima della sua entrata in vigore, tranne che ci si trovi al cospetto di leggi di "interpretazione autentica" al cui



alveo non possono essere ricondotti i commi in esame (come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenze n. 271 del 2011, n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007). E se, in linea di principio, non è vietato al potere legislativo di stabilire in materia civile una disciplina innovativa a portata retroattiva dei diritti derivanti da leggi in vigore, *“il principio della preminenza del diritto e la nozione di processo equo sanciti dall’art. 6 della Convenzione, ostano, salvo che per motivi imperativi di interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia al fine di influenzare l’esito giudiziario di una controversia”* (sentenze 11 dicembre 2012, De Rosa contro Italia; 14 febbraio 2012, Arras e altri contro Italia; 7 giugno 2011, Agrati e altri contro Italia; 31 maggio 2011, Maggio e altri contro Italia; 10 giugno 2008, Bortesi e altri contro Italia; 29 marzo 2006, Scordino e altri contro Italia)” (in termini Corte cost. n. 191/2014).

Alla luce dei delineati canoni ermeneutici, deve, dunque, escludersi che all’art. 1, commi 101 e 102, della legge di bilancio 2022 possa attribuirsi il valore di una *“interpretazione autentica”*, sia perché priva di una qualsivoglia indicazione lessicale in tal senso, sia perché emanata in assenza di un contrasto giurisprudenziale sulle norme dirette a regolare la misura del trattamento pensionistico degli agenti di polizia.

5.2. Private di ogni efficacia interpretativa, le norme in commento, pur lette alla luce dei lavori preparatori, non sono insanabilmente in contrasto tra loro. Se può, infatti, ragionevolmente affermarsi che una



nuova disposizione non può trovare applicazione nei riguardi di rapporti giuridici che hanno esaurito i propri effetti, altrettanto non può dirsi con riferimento ai rapporti di durata. Il principio della irretroattività della legge (art. 11 disp. preliminari c.c.) comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, anche a quelli sorti anteriormente e ancora in vita, se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di un fatto compiuto. E, tuttavia, *“la legge nuova è applicabile ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore”* (Cass. civ., Sez. I, sentenza 3 luglio 2013 n. 16620).

In particolare, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) - se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) - ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute laddove il parametro di ragionevolezza è stato rinvenuto anche nella salvaguardia degli equilibri di bilancio e di contenimento della spesa previdenziale è stato



considerato (Corte cost. n. 446 del 2002). Analogamente, le variazioni migliorative, ove non contenute in leggi di interpretazione autentica, possono ritenersi costituzionalmente compatibili, purché incidenti sui singoli ratei pensionistici a maturare dalla data di entrata in vigore dello *jus superveniens*, e adeguatamente supportate da ragioni di tutela di interessi costituzionalmente protetti. In entrambi i casi, i confliggenti interessi di rango costituzionale trovano composizione nel principio di “*retroattività temperata*”.

6. Nel caso di specie, da un lato, è stato possibile risalire all'intenzione del legislatore di ristabilire un'armonia nel sistema previdenziale proprio del comparto difesa e sicurezza, sicuramente compromessa dalla rilettura dell'art. 54, offerta dalle Sezioni riunite, in attuazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.; dall'altro, trattandosi di una scelta legislativa di “*estensione*” di una norma già esistente ma palesemente circoscritta al solo personale militare, deve rimarcarsi che la legge non può che disporre che per il futuro, dovendosi escludere che il legislatore abbia voluto risolvere singole controversie, e ridimensionare, al tempo stesso, l'impatto economico deteriore che l'innovazione legislativa possa provocare. L'esigenza di evitare disparità di trattamento deve, dunque, temperarsi con un bene-interesse di rango costituzionale, di equilibrio del bilancio (artt. 81, 117 e 119 Cost.). L'unica soluzione idonea a offrire un compromesso compatibile con il delineato assetto costituzionale (e a risolvere l'antinomia sopra indicata) è, conclusivamente, quella di ritenere che la rivalutazione della quota retributiva dei trattamenti



pensionistici in esame, sulla base del “nuovo” coefficiente annuo del 2,44%, non possa che spiegare i suoi effetti sui ratei da liquidare a decorrere dal 1° gennaio 2022.

7. La descritta soluzione esegetica appare pienamente conforme ai dettami costituzionali e idonea a rendere applicabile la norma ai giudizi in corso, nei limiti operativi sopra indicati, in adesione alla pacifica giurisprudenza ormai delineatasi in grado di appello (*ex plurimis*, Sezione II app., sentenze nn. 33, 41, 132, 159, 169, 183, 186, 254 del 2022; nn.76, 78, 79, 138 del 2023; nn. 81,93, 168, 181, 284, 285 del 2024), non toccando i “*diritti quesiti*” e nemmeno imponendo una revisione *ex tunc* del provvedimento di liquidazione in relazione ai ratei già versati, l’applicazione dello *jus superveniens* si impone, anche in sede d’appello, come strumento di adeguamento della risoluzione della controversia al mutato assetto normativo, senza integrare alcuna *mutatio libelli*. La pretesa del ricorrente trova, infatti, accoglimento nei limiti di un vero e proprio “aumento” pensionistico, da attribuire *ex nunc*. Alla prospettata soluzione interpretativa ha aderito l’Istituto previdenziale con la circolare n. 44 del 23 marzo 2022.

L’interpretazione ha, infine, trovato l’autorevole avallo della Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 33 del 28 febbraio 2023, con la quale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della l. n. 395/1990, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferiti alla quota retributiva della pensione, previsti dall’art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. n.



1092/1973, siano estesi in favore del personale della Polizia penitenziaria, ha anche puntualizzato come lo *jus superveniens* costituito dall'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 dovesse "giustamente" avere una "*applicazione non retroattiva, nel senso che la riliquidazione del trattamento pensionistico opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022*".

8. Nel caso di specie, l'appellante - dipendente del corpo di Polizia Penitenziaria sin dal settembre 1984 e fino alla data del 5 dicembre 2018, data in cui è stato collocato in quiescenza, con pensione diretta ordinaria liquidata con il sistema misto - aveva maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di 13 anni e 6 mesi. Ha, pertanto, diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, come interpretato dalle Sezioni riunite con sentenze n. 1/2021 e 12/2021, con l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% per ciascuno degli anni maturati fino alla data indicata, a decorrere dall'1° gennaio 2022.

9. L'appello merita, conclusivamente, parziale accoglimento e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi il diritto dell'appellante alla liquidazione del trattamento pensionistico ordinario con applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,44% per ciascuno degli anni maturati fino al 31 dicembre 1995, sui ratei a decorrere dal 1° gennaio 2022. Dalla data di maturazione di ciascun rateo arretrato e per ciascuno di essi (dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2022), deve essere liquidata la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.167, comma 3, c.g.c., fino



SENT. 8/2025

all'effettivo soddisfo.

10. Le spese di lite, in considerazione della sopravvenuta norma estensiva alla luce della pronuncia nomofilattica e della parziale soccombenza, devono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante alla liquidazione del trattamento pensionistico ordinario con applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,44% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, a far data dal 1° gennaio 2022, con liquidazione, dalla data di maturazione di ciascun rateo arretrato e per ciascuno di essi (dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2022), della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art.167, comma 3, c.g.c., fino all'effettivo soddisfo.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 9 GENNAIO 2025

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente



SENT. 8/2025

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 9 GENNAIO 2025

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 9 GENNAIO 2025

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco



SENT. 8/2025